



IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice est
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente:

DECRETO

sulla domanda di ammissione al concordato preventivo depositata in data 29 maggio 2020 da IRTE S.r.l. (di seguito anche solo “IRTE” o “società debitrice” o “società ricorrente”), con sede legale in (65013) Città Sant’Angelo (PE), Viale XXII Maggio 1944 n. 22,

visto il provvedimento di fissazione dell’udienza del 7 gennaio 2021, per la comparizione dell’istante davanti al Tribunale in camera di consiglio ai fini della eventuale dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato e della eventuale dichiarazione di fallimento essendo pendenti istanze di fallimento rubricate ai seguenti numeri di ruolo pre-fallimentare: 68/20, 69/20, 65/20, 63/20, 64/20, 66/20, 72/20, 73/20, 87/20, 121/20, 86/20, 62/20, 77/20, 67/20 e 70/20;

vista la rinuncia alla domanda di concordato formalizzata dal Sig. Fabrizio Cilli legale rappresentante della IRTE SRL all’udienza di comparizione del 7 gennaio 2021;

considerato che i creditori istanti il fallimento regolarmente convocati, non comparivano all’udienza del 7 gennaio 2021, anzi provvedevano a depositare istanze di desistenza;

considerato che l’eliminazione dal corpo normativo dell’art. 160 LF, a seguito della riforma avvenuta con il D.L. n. 35/2005 conv. In L. 80/2005, ha comportato il superamento del principio della prevenzione, che governava la correlazione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, a favore del principio della consequenzialità (eventuale) del fallimento all’esito negativo della pronuncia di concordato, così coordinando le procedure in parola;

considerato che, in armonia al disposto ex art. 161 LF c. VI, la rinuncia formalizzata in udienza dalla società istante, a seguito di esplicita ammissione della consapevole inammissibilità della proposta, non vale ad eliminare il richiamato comportamento inadempitivo della società,



costituendo una interruzione del procedimento, per libera scelta del debitore, equiparabile al suo esito negativo;

rilevato che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo presentata dalla società sostanzia una rinuncia all'azione, la quale a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore;

rilevato, pertanto, che la rinuncia alla domanda, una volta formalizzata, è immediatamente efficace, precludendo ogni tipo di pronuncia al tribunale, che si limita a prenderne atto, mediante un provvedimento meramente ricognitivo della volontà manifestata dalla parte;

considerato che, pertanto, la rinuncia alla domanda, a prescindere da una eventuale riproposizione di nuova proposta di concordato, costituisce una cesura a livello procedurale, che estingue l'instaurato procedimento di concordato preventivo e, consequenzialmente, impone la necessità di definire le istanze di fallimento proposte, la cui decisione, fino ad oggi, veniva rinviata al solo scopo di coordinare la procedura di fallimento con quella del concordato preventivo oggi rinunciato dalla IRTE srl;

rilevato che, alla luce dell'attuale testo dell'art. 6 L.F., la rinuncia determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo il tribunale procedere officiosamente, salva eventuale informativa al P.M. ai sensi dell'art. 7 L.F.;

considerato che, nella specie, dagli atti non emerge una situazione a fronte della quale sia doveroso trasmettere segnalazione alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi del citato art. 7 n. 2) L.F.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la domanda di concordato per l'intervenuta rinuncia alla stessa

Dichiara improcedibili le istanze di fallimento rubricate ai seguenti numeri di ruolo pre-fallimentare: 68/20, 69/20, 65/20, 63/20, 64/20, 66/20, 72/20, 73/20, 87/20, 121/20, 86/20, 62/20, 77/20, 67/20 e 70/20.

Dispone che il presente decreto venga iscritto nel registro delle imprese e manda alla cancelleria perché curi l'adempimento.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7 gennaio 2021.

Il Giudice estensore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

